

Dottori Commercialisti Via Orrù 1 21052 - BUSTO ARSIZIO VA Tel 0331 683290 683750 fax 0331 380680

# Circolari per la clientela

Legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197) -Principali novità

#### 1 PREMESSE

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dall'1.1.2023.

# 2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2023, ad eccezione di quelle riguardanti le definizioni fiscali e le cripto-attività che sono analizzate nei successivi § 3 e 4.

Argomento	Descrizione
	Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del
	superbonus contenuta nell'art. 119 del DL 34/2020, da ultimo
	modificata dall'art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. "Aiuti-
	quater", in corso di conversione in legge).
	Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%
	In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell'art. 119 del
	DL 34/2020 ad opera dell'art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da
	convertire, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e
	dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti
	fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle
	singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello
	stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS
	iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese
	sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:
	> 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
Superbonus -	90% per le spese sostenute nell'anno 2023;
Aliquota del 110%	> 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
per le spese 2023	> 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.
	Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023
	La riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese
	sostenute nell'anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti
	soggetti non si applica:
	> agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i
	quali, alla data del <u>25.11.2022</u> , <u>risulta effettuata la</u>
	comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi
	dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. "CILAS");
	> agli interventi effettuati dai condomini per i quali:
	- la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione
	dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data
	di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022)
	e a condizione che per tali interventi, alla data del
	31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio
	lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
	34/2020;

Argomento	Descrizione
	<ul> <li>la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;</li> <li>agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitatica.</li> </ul>
Modifiche a	In relazione al regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:  - l'incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel medesimo;  - la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d'anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro.  Le modifiche sono in vigore a decorrere dall'1.1.2023.  Incremento del limite di ricavi e compensi Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all'anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta. Pertanto, per accertare l'applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:  - considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare
regime forfetario	<ul> <li>computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.</li> <li>Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.</li> <li>Fuoriuscita dal regime in corso d'anno</li> <li>In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall'anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d'accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l'esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d'anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso:</li> </ul>

Argomento	Descrizione
	<ul> <li>ai fini delle imposte dirette, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;</li> <li>ai fini IVA, è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.</li> </ul>
	Viene istituita un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.  L'imposta sostitutiva è operativa limitatamente all'anno 2023, nell'ambito del modello REDDITI PF 2024.  Ambito soggettivo  La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d'impresa,
	arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.
Introduzione	La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d'imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento.
della "flat tax	
incrementale	associazioni professionali.
merementale	Determinazione della base imponibile
	La base imponibile dell'imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
	Questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del
	maggiore dei redditi del triennio.
	In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00
	euro.
	Irrilevanza ai fini degli acconti d'imposta
	L'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023
	è irrilevante sotto il profilo degli acconti d'imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d'imposta 2024. A tali fini, ipotizzando
	l'adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve
	assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si
	sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa.
	Rilevanza del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva
	La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini
	della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della
	spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici
	di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Argomento	Descrizione
	Vengono incrementati i limiti per l'utilizzo del regime di contabilità
	semplificata per imprese, di cui all'art. 18 del DPR 600/73.
	A decorrere dal 2023, detto regime è adottato "naturalmente"
	qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:
Aumento dei limiti	> 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto
di ricavi per la	prestazioni di servizi (anziché 400.000,00 euro);
contabilità	> <b>800.000,00 euro</b> , per le imprese aventi per oggetto
semplificata	altre attività (anziché 700.000,00 euro).
	L'intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i
	quali adottano "naturalmente" il regime di contabilità semplificata
	(fatta salva l'opzione per quella ordinaria), indipendentemente
	dall'ammontare dei compensi percepiti.
	Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti
	operazioni:
	- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni
	immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per
	destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture)
	non strumentali;
	- trasformazione in società semplice di società, di persone
	o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale
	la gestione dei predetti beni.
	I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il
	30.9.2023.
	Imposte sostitutive
Assegnazione	I benefici fiscali si sostanziano:
agevolata di beni	- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società
ai soci e	che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio
trasformazione in	2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati
società semplice	ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio
	dell'impresa a seguito della trasformazione;
	- nell'imposizione sostitutiva dell'11% sulle riserve in
	sospensione d'imposta annullate a seguito delle
	operazioni agevolate.
	- Per la determinazione della base imponibile dell'imposta
	sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore
	normale degli immobili, il loro valore catastale.
	Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive
	dovute:
	- per il 60% entro il 30.9.2023;
	- per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.
	Imposte indirette

Argomento	Descrizione
Argomento	In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse.  È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.  Ambito soggettivo  Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:  - sia alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore);  - sia alla data dell'1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).
	Ambito oggettivo
Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore	L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione: - devono essere posseduti al 31.10.2022 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
individuale	- devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2023.
inaiviauaie	Imposta sostitutiva
	Il regime agevolativo in commento prevede:  - l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;  - la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.  Adempimenti  Ai fini delle agevolazioni in esame:  - l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2023 e il 31.5.2023, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);  - l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.
	Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.  Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.

Argomento	Descrizione
	Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici,
	enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile
	organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle
Rideterminazione	partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2023, al di fuori
del costo fiscale	del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze
dei terreni e delle	conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le
partecipazioni	partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
(quotate e non	Modalità di rivalutazione
quotate)	Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei
	terreni, occorrerà che, entro il 15.11.2023, un professionista abilitato
	(ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così
	via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del
	terreno.
	Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei
	diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali
	di negoziazione posseduti all'1.1.2023, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della
	L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o
	valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media
	aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi
	dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.
	Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva
	La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e
	non quotate) e dei terreni per l'anno 2023 prevede l'applicazione
	dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.
	Versamento dell'imposta sostitutiva
	L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:
	- per l'intero ammontare, entro il 15.11.2023;
	- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre
	rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il
	15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla
	prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3%
	annuo, a decorrere dal 15.11.2023.
	La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il
	15.11.2023, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima
	rata.
	Per gli OICR, la legge di bilancio 2023 consente di considerare
	realizzati i redditi disciplinati dall'art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR e dall'art.
4.66	67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR e derivanti dalla cessione o dal rimborso
Affrancamento dei	di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio
redditi degli OICR	attraverso l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 14%.
	Esercizio dell'opzione
	L'opzione per l'affrancamento degli OICR si esercita assoggettando
	ad imposta sostitutiva del 14% la differenza tra il valore delle quote o

Argomento	Descrizione
	azioni alla data del 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o di
	sottoscrizione.
	L'opzione in argomento deve essere resa entro il 30.6.2023 mediante
	apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è
	intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di
	portafogli o altro stabile rapporto.
	In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di
	portafogli o altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella
	dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente che
	provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per
	il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla
	dichiarazione dei redditi.
	Quote e azioni di OICR che beneficiano dell'affrancamento
	L'opzione per l'affrancamento dei redditi da OICR si applica "a tutte
	le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria
	omogenea", possedute alla data del 31.12.2022, nonché alla data di
	esercizio dell'opzione.
	Quindi, oggetto di affrancamento potranno essere i titoli posseduti
	sia alla data del 31.12.2022, nonché alla data di esercizio dell'opzione
	(che deve essere resa entro il 30.6.2023). Inoltre, l'affrancamento
	sembra essere consentito solo per categorie omogenee di titoli.
	OICR in regime di risparmio gestito - Esclusione
	Per espressa disposizione normativa, l'opzione per l'affrancamento
	dei redditi da OICR non può essere esercitata per i titoli detenuti in
	rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata
	l'opzione per il c.d. "risparmio gestito" di cui all'art. 7 del D.lgs. 461/97.
	In merito alle polizze di assicurazione, viene consentito di affrancare
	i redditi di cui all'art. 44 co. 1 lett. g-quater) del TUIR, costituiti dalla
	differenza tra il valore della riserva matematica alla data del
	31.12.2022 e i premi versati, attraverso la corresponsione dell'imposta
	sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.
	Polizze di assicurazione oggetto di affrancamento
	La norma si applica alle polizze vita che rientrano nei rami I (durata
Affrancamento	della vita umana) e V (contratti di capitalizzazione) secondo la
delle polizze di	classificazione di cui all'art. 2 co. 1 del D.lgs. 7.9.2005 n. 209 (codice
assicurazione	delle assicurazioni private).
455/64/42/6//6	Sono quindi sono esclusi i contratti di assicurazione sulla vita del
	ramo III (c.d. "unit linked").
	Esercizio dell'opzione e versamento dell'imposta sostitutiva
	Il regime in argomento si attiva "su richiesta del contraente" e
	l'imposta sostitutiva deve essere versata dall'impresa di
	assicurazione entro il 16.9.2023. La provvista del relativo importo è
	fornita dal contraente.

Argomento	Descrizione
	L'imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d'imposta di
	cui all'art. 1 co. 2 del DL 209/2002 derivante dal versamento
	dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita.
	Periodo di tutela e contratti di assicurazione esclusi
	Per espressa previsione normativa, i contratti di assicurazione per i
	quali è esercitata l'opzione in argomento non possono essere
	riscattati prima dell'1.1.2025.
	Inoltre, sono esclusi dall'applicazione del regime in esame i contratti
	di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31.12.2024.
	Viene introdotta un'imposizione sostitutiva sugli utili e sulle riserve di
	utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, i quali di regola
	concorrono integralmente alla formazione del reddito del
	percipiente italiano una volta distribuiti.
	Gli utili affrancati, una volta distribuiti, non sono invece più
	assoggettati a tassazione.
	Ambito soggettivo
	Possono beneficiare dell'agevolazione sia i soggetti IRES, sia i
	soggetti IRPEF (questi ultimi solo a condizione che le partecipazioni
Affrancamento	siano detenute in regime di impresa).
degli utili delle	Imposta sostitutiva
partecipate a	Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in
regime privilegiato	un'unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle
	imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al
	31.12.2022 (in termini generali il 30.6.2023).
	Le aliquote previste per l'affrancamento sono pari:
	- al 9%, per i soggetti IRES;
	- al 30%, per i soggetti IRPEF.
	Se, però, il rimpatrio degli utili avviene entro il termine di scadenza
	del versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023 (in termini
	generali, il 30.6.2024), tali aliquote sono ridotte di tre punti
	percentuali.
	Vengono reintrodotti i limiti di deducibilità alle spese derivanti da
	operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o
	localizzati in Stati o territori considerati "non cooperativi" ai fini fiscali.
	Individuazione degli Stati o territori "non cooperativi"
	Si considerano Paesi o territori non cooperativi quelli individuati nella
deducibilità dei	c.d. "black list" dell'Unione europea. Essa ricomprende, allo stato
costi <b>"black list"</b>	attuale, American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau,
	Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US
	Virgin Islands e Vanuatu.
	Limiti alla deducibilità dei costi
	Per effetto delle modifiche:

A	Descrizione
Argomento	Descrizione
	<ul> <li>i costi che non eccedono il valore normale (che, cioè, sono in linea con gli importi di mercato) sono deducibili tout</li> </ul>
	court (senza la necessità di dimostrare l'effettivo interesse
	economico dell'operazione);
	- i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per
	l'eccedenza, a fronte della dimostrazione dell'effettivo
	·
	interesse economico dell'operazione.  Separata indicazione in dichiarazione dei redditi e regime
	sanzionatorio
	Viene reintrodotto l'obbligo di indicazione separata dei costi nella
	dichiarazione dei redditi. In caso di omessa o incompleta indicazione
	dei costi è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% dei
	medesimi, con massimo di 50.000,00 euro.  Viene stabilito che il riconoscimento fiscale dei componenti di
	reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato
Comparisons di sons i	·
Correzione di errori contabili -	patrimoniale, a seconda della rilevanza dell'errore) a seguito del processo di correzione degli errori contabili, senza che sia, invece,
Rilevanza nel	soltanto per i soggetti che sottopongono il bilancio a revisione legale
periodo di	
imputazione in bilancio - Ambito	
di applicazione	Le modifiche si applicano dal periodo d'imposta 2022 (in particolare,
ai applicazione	sembra corretto fare riferimento agli errori corretti nel 2022 e relativi
	a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi).
Imprese operanti	Viene incrementata al 6% l'aliquota di ammortamento dei fabbricati
nel commercio di	
prodotti di	del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.
consumo al	La medesima misura si applica alle società immobiliari di gestione
dettaglio -	aderenti al consolidato fiscale, in relazione ai fabbricati locati ad
Ammortamento	imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime
dei fabbricati	di tassazione di gruppo.
strumentali	La disposizione si applica per i periodi d'imposta 2023-2027.
	L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e
Riduzione imposta	comunale sui premi di risultato, prevista dall'art. 1 co. 182 della L.
sostitutiva sui	28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme
premi di risultato	erogati nell'anno 2023.
Detassazione delle	
mance	Le somme destinate ai lavoratori del settore ricettivo e di
percepite dal	somministrazione di alimenti e bevande, da parte dei clienti, a titolo
personale	di liberalità (c.d. "mance"), anche attraverso mezzi elettronici,
impiegato	riversate ai lavoratori:
nel settore	- costituiscono reddito di lavoro dipendente;
ricettivo e di	

Argomento	Descrizione
somministrazione	- sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle
di pasti e bevande	addizionali regionali e comunali pari al 5% (salvo rinuncia
	scritta del lavoratore).
	Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del
	calcolo dei:
	- contributi previdenziali e assistenziali;
	- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
	malattie professionali.
	Tali somme, inoltre, non sono computate ai fini del calcolo del
	trattamento di fine rapporto (TFR).
	Ambito soggettivo
	L'imposta sostitutiva si applica alle mance percepite dai lavoratori:
	- delle strutture ricettive e degli esercizi di
	somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5
	della L. 25.8.91 n. 287, del settore privato;
	- titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a
	50.000,00 euro.
	Ambito applicativo
	L'imposta sostitutiva:
	- si applica entro il limite del 25% del reddito percepito
	nell'anno per le relative prestazioni di lavoro;
	- è applicata dal sostituto d'imposta.
	Rilevanza ai fini delle altre agevolazioni
	La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva deve essere
	considerata ai fini del riconoscimento della spettanza o per la
	determinazione (in favore del lavoratore) di deduzioni, detrazioni e
	benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
	Accertamento
	Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si
	applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia
	di imposte dirette.

Argomento	Descrizione
	Viene prorogata anche per il 2023 l'agevolazione prevista dal co. 44
Terreni dei	dell'art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli
coltivatori	imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D.lgs.
diretti	99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi
e IAP - Proroga	fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.
dell'esenzione	Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2023
IRPEF	Dal 2017 e fino al 2023, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è
	quindi la seguente:

Argomento	Descrizione
	<ul> <li>i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;</li> <li>i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.</li> </ul>
Detrazione IRPEF dell'IVA pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica	Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica. In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:  - dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA;  - in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;  - cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.  La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.
Detrazione per le barriere architettoniche al 75% - Proroga	Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. "bonus barriere 75%" di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020, che prevede un'agevolazione ad hoc per gli interventi "direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche" che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.  Ai sensi dell'art. 119-ter del DL 34/2020, in particolare, per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche:  - l'aliquota della detrazione è elevata al 75%;  - l'agevolazione spetta per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2025;  - la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.  Deliberazioni dell'assemblea condominiale  Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai suddetti lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.
Detrazione c.d. "bonus mobili" - Limite di spesa	Viene aumentato da 5.000,00 a <b>8.000,00</b> euro il limite di spesa detraibile del c.d. "bonus mobili" nella misura del 50%, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell'anno 2023.  Il limite rimane a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024.  È stato modificato il regime fiscale delle plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti (persone fisiche e società) a seguito della cessione di partecipazioni in società immobiliari.

Argomento	Descrizione
Tassazione	In primo luogo, è prevista la tassazione in Italia delle plusvalenze su
delle	partecipazioni in società anch'esse non residenti, se il loro valore
plusvalenze su	deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia (ad
società	esempio, la plusvalenza che il soggetto residente nello Stato A
immobiliari	realizza con la cessione delle partecipazioni in una società residente
	nello Stato B, ma il cui valore deriva in modo preponderante da
	immobili situati in Italia).
	In secondo luogo, divengono assoggettate a tassazione in Italia
	(rimuovendo la precedente norma di esenzione, valevole per la
	maggior parte dei soggetti) anche le plusvalenze su partecipazioni
	non qualificate (non quotate) in società italiane, se il loro valore
	deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia.
	Non sono toccati dalle modifiche la maggior parte degli OICR esteri.
	La tassazione italiana delle plusvalenze, infine, può trovare un limite
	nelle clausole delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
	Viene introdotta nell'ordinamento italiano la c.d. investment
	management exemption.
Investment	L'obiettivo, comune a quello delle norme in vigore in altri
management	ordinamenti, è quello di evitare che i soggetti che gestiscono in Italia
exemption	investimenti per conto di fondi e di altri investitori non residenti (asset
	manager) possano assumere lo status di stabile organizzazione
	italiana di tali "veicoli".
	Viene prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% sulle
	somme ovunque corrisposte in Italia da parte della assicurazione
	invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS) e della gestione della
	previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
	svizzera (LPP), e quindi anche senza che intermediari residenti
	intervengano sul loro pagamento.
Imposta	Viene quindi uniformato il regime fiscale delle rendite AVS e LPP ovunque percepite con quelle che applicano la ritenuta a titolo
Imposta sostitutiva	d'imposta del 5% da parte degli intermediari residenti che
sulle pensioni	·
AVS e LPP	Decorrenza
svizzere e del	
Principato di	
Monaco	che aveva prorogato il regime della voluntary disclosure (c.d.
	"collaborazione volontaria").
	Tuttavia, non si darà luogo al rimborso o alla ripetizione di
	quanto già versato a titolo definitivo.
	Estensione del regime alle pensioni provenienti dal Principato di
	Monaco
	A decorrere dall'1.1.2023, si prevede l'applicazione della medesima
	imposta sostitutiva del 5% per le somme percepite da soggetti

Argomento	Descrizione
	residenti ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco.  Sale dallo 0,45% allo 0,5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta dalle imprese di assicurazione sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative:
Aumento dell'imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita	<ul> <li>ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;</li> <li>ai fondi pensione;</li> <li>ai contratti di assicurazione sulla vita con i quali sono attuate forme di previdenza complementare individuale,</li> </ul>
	di cui all'art. 9-ter del D.lgs. 124/93.  Decorrenza dell'incremento  L'aumento dell'imposta sostitutiva decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (vale a dire, dal 2023 per i soggetti aventi l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare).
	Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche possono effettuare i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'IVA (di cui all'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021), sospesi fino al 30.11.2022:
Ripresa dei versamenti fiscali sospesi per il settore dello sport	3 rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella
segue	misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.  Il beneficio della rateazione decade in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Dilazione degli avvisi bonari	L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 27.12.2022 n. 80, ha provveduto a fornire le indicazioni per la compilazione del modello F24.  Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le

Argomento	Descrizione
	somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione
	dell'avviso stesso.
	Gli importi possono essere dilazionati in un numero massimo di 8
	rate trimestrali se non superano i 5.000,00 euro, oppure di 20 rate
	trimestrali in caso contrario.
	Dall'1.1.2023 la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali.
	In caso di liquidazione automatica della dichiarazione la cartella di
	pagamento va notificata, a pena di decadenza, <u>entro il 31 dicembre</u>
Termini di	del terzo anno successivo a quello di presentazione della
notifica delle	dichiarazione.
cartelle di	Relativamente all'anno 2019 (modelli REDDITI, IVA e IRAP 2020) il
pagamento -	termine decade quindi il 31.12.2023.
Proroga	Al riguardo viene disposto lo slittamento di un anno, dunque al
	31.12.2024.
Termini di	L'atto di contestazione della sanzione va netificate a zero di
notifica degli	L'atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di
atti di	decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
contestazione	di commissione della violazione.
delle sanzioni -	In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un
Proroga	PVC, i termini dell'art. 20 del D.lgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.
Ampliamento	Vengono ampliate le fattispecie per le quali è prevista la possibilità
della	di compensare i crediti vantati per spese, diritti ed onorari dovuti
compensazion	dallo Stato ai sensi degli artt. 82 e ss. del DPR 115/2002 (gratuito
e dei debiti	patrocinio), estendendola ai contributi dovuti dagli avvocati alla
degli avvocati	Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali.
con	L'ampliamento della disciplina è reso attuale in virtù della
crediti verso lo	Convenzione sottoscritta tra la Cassa Forense e l'Agenzia delle
Stato per	Entrate il 26.11.2020, ai sensi della quale è stato regolato il servizio di
gratuito	riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e
patrocinio	assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa.
	Viene introdotto un contributo di solidarietà straordinario contro il
	caro bollette per il 2023 e modificato l'ambito soggettivo di
	applicazione del contributo straordinario relativo al 2022.
	Contributo straordinario per il 2023
Modifica alla	Il contributo straordinario per il 2023 è dovuto dai soggetti i cui ricavi
disciplina del	del periodo d'imposta antecedente all'1.1.2023 derivino per almeno il
contributo	75% da attività di produzione, rivendita o importazione di energia
straordinario	elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi.
contro il caro	Il contributo è:
bollette	- calcolato applicando un'aliquota pari al 50% del reddito
	IRES complessivo relativo al periodo d'imposta
	antecedente a quello in corso all'1.1.2023, che eccede per
	almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti

Argomento	Descrizione
	nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso all'1.1.2022; - versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura
	dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2023.
	Contributo straordinario per il 2022
	Viene modificata la disciplina di cui all'art. 37 del DL 21/2022,
	stabilendo che il contributo è dovuto a condizione che almeno il 75%
	del volume d'affari del 2021 derivi dalle attività di produzione,
	importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.
	Con riferimento alla base imponibile, è disposto che non concorrono alla determinazione della stessa:
	- le cessioni e gli acquisti di azioni, di obbligazioni o altri
	titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti;
	- le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del
	presupposto territoriale.
	Qualora, per effetto delle modifiche apportate, l'importo versato non
	sia corretto, è possibile versarlo entro il 31.3.2023 o recuperarlo in
	compensazione da tale data.
	I crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia
	elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il <b>primo</b> <b>trimestre 2023</b> , con un incremento delle misure.
	Crediti d'imposta per il primo trimestre 2023
	Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d'imposta
	sono riconosciuti in misura pari al:
	- <b>45</b> % alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle
Crediti	imprese non gasivore;
d'imposta per	- <b>35%</b> alle imprese non energivore, <u>dotate di contatori di</u>
acquisto di energia	energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a
elettrica e gas	<u>4,5 kW</u> .
naturale -	Modalità di utilizzo
Proroga per il	I crediti d'imposta:
primo	- sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro
trimestre 2023	il <b>31.12.2023</b> ; - sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese
	beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito
	e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di
	successiva cessione, fatta salva la possibilità di due
	ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti
	"vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal
	cessionario entro il 31.12.2023.

Argonanta	Descrizione
Argomento	Descrizione
Credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca primo trimestre 2023	Alle imprese agricole e della pesca, nonché alle imprese esercenti attività agromeccanica (codice ATECO 1.61), viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023.
Utilizzo del credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca terzo trimestre 2022	Il credito d'imposta per l'acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022:  - è utilizzabile in compensazione nel modello F24 entro il 31.3.2023;  - è cedibile, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.3.2023.
Credito	
1	<u>Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023</u> il termine "lungo" per l'effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.
Crediti d'imposta per il Mezzogiorno	<ul> <li>Vengono prorogati al 2023:</li> <li>il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno;</li> <li>il credito d'imposta per investimenti nelle ZES;</li> <li>il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo "maggiorato" per il Mezzogiorno;</li> <li>il credito d'imposta per installare impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.</li> </ul>
Credito d'imposta per la quotazione delle PMI	Viene prorogato al 2023 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, incrementando l'importo massimo da 200.000,00 a 500.000,00 euro.
Rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito	Vene ulteriormente prorogato dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, introdotta dall'art. 5 co. 7 - 12 del DL 146/2021.  Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare
ricerca e sviluppo	una richiesta predisposta utilizzando l'apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987 e procedere al

Argomento	Descrizione
	riversamento del credito, che non può avvenire mediante la
	compensazione di crediti ex art. 17 del D.lgs. 241/97.
	L'ulteriore proroga al 30.11.2023 del termine di presentazione della
	domanda non ha conseguenze sui termini per effettuare i
	pagamenti precedentemente stabiliti. Il riversamento del credito
	dovrà quindi essere effettuato:
	- in un'unica soluzione, entro il 16.12.2023;
	- oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate
	annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il
	16.12.2023, il 16.12.2024 e il 16.12.2025, maggiorate degli
	interessi legali a decorrere dal 17.12.2023.
	Viene modificato l'art. 23 co. 2 del DL 73/2022 stabilendo che le
	certificazioni sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di
	innovazione tecnologica, di transizione ecologica, di design e
Certificazione	innovazione estetica possono essere richieste a condizione che le
sulla	violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta "non siano
qualificazione	state già constatate con il processo verbale di constatazione".
delle attività di	A seguito di tale modifica, sono ampliate le condizioni di accesso alla
ricerca e	certificazione, in quanto prima la certificazione era esclusa anche nel
sviluppo	caso in cui fossero solo "iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
	attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i
	soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale
	conoscenza".
Credito	
d'imposta per	
il restauro di	Viene prorogato al 2023 il c.d. "Sport bonus", soltanto per i titolari di
impianti	reddito d'impresa.
sportivi	
pubblici	
Credito	
d'imposta per	Viene esteso al primo trimestre 2023 il credito d'imposta per le
le	sponsorizzazioni sportive, con un limite massimo di 10.000,00 euro.
sponsorizzazio	
ni sportive Credito	
	Viene previsto anche per il 2023 e 2024 il riconoscimento alle imprese
d'imposta per l'acquisto di	di un credito d'imposta del 36% per l'acquisto di materiali riciclati, nel
materiali	limite massimo annuale di 20.000,00 euro.
riciclati	mmite massimo amiaale al 20.000,00 earo.
Aiuti di Stato -	Vengana definite la modalità di recupere di alcuni ciuti di State del
	Vengono definite le modalità di recupero di alcuni aiuti di Stato del settore turismo eccedenti i massimali della Sezione 3.1 del Quadro
Recupero di	
alcuni aiuti del	temporaneo aiuti di Stato COVID, senza applicazione di sanzioni.

Argomento	Descrizione
settore	
turismo	
Alimonto DA	È prorogata, in via transitoria, l'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.  L'aliquota del 5% è prorogata anche per le somministrazioni di appraia termina prodetta con gas metano in especiale di un
Aliquota IVA	energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un
per le	contratto "servizio energia", contabilizzate per i consumi stimati o
somministrazi	effettivi relativi al periodo dall'1.1.2023 al 31.3.2023.
oni di gas e servizi di teleriscaldame nto del primo trimestre 2023	Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
	Inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria, l'aliquota del 5% è prevista anche per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
	Per l'anno 2023, l'aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita
Aliquota IVA per i <b>pellet</b>	nel 10%, in deroga all'aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.
Aliquota IVA per i prodotti per l'infanzia	<ul> <li>È introdotta l'aliquota IVA del 5% per: <ul> <li>il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;</li> <li>le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);</li> <li>i pannolini per bambini;</li> <li>i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.</li> </ul> </li> </ul>
Aliquota IVA	Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione
per i prodotti	dell'igiene femminile, diversi da quelli compostabili secondo la
dell'igiene	norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili, l'aliquota IVA è ridotta
femminile	dal 10% al 5%.
Obblighi	Viene introdotto uno specifico obbligo comunicativo in capo ai
comunicativi	soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia
per le vendite	elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale
tramite	o mezzi analoghi, le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel
interfacce	territorio dello Stato, nei confronti di cessionari che non sono soggetti
elettroniche	passivi ai fini IVA.

Argomento	Descrizione
Contrasto all'apertura di partite IVA "fittizie"	Sono rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, a esito delle quali l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, al fine di dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e l'assenza dei profili di rischio individuati dall'Agenzia delle Entrate.  Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti,
Operazioni inesistenti in reverse charge - Sanzioni	Le operazioni inesistenti, ove la fattispecie sia soggetta a inversione contabile, vengono assoggettate alle ordinarie sanzioni, come se si trattasse di operazioni imponibili.  Potranno essere irrogate le sanzioni da indebita detrazione (pari al 90% dell'IVA) e da dichiarazione infedele (dal 90% al 180% dell'IVA).  Se il cessionario non è stato partecipe della frode, potranno esserci sanzioni comprese tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro.
IMU - Prospetto delle aliquote	Viene modificata la disciplina del prospetto delle aliquote IMU prevedendo che:  - le fattispecie IMU per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote disposte ex lege, individuate con apposito DM, possono essere modificate o integrate da un successivo DM;  - a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote IMU, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità ed i termini prescritti ex lege, si applicano le aliquote "di base" previste dai co. 748 - 755 dell'art. 1 della L. 160/2019 (in luogo delle aliquote vigenti nell'anno precedente).
IMU - Esenzione per gli immobili occupati	Sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:  - è stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.);  - o per la cui occupazione abusiva è stata presentata
	denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Argomento	Descrizione
IMU - Adeguamento della disciplina con l'ILIA del Friuli Venezia	Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, con modalità telematiche da stabilire con apposito DM, il possesso e la perdita dei requisiti che danno diritto all'esenzione.  In ragione dell'istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) ai sensi della L. Reg. Friuli Venezia Giulia 14.11.2022 n. 17, viene precisato che:  - dall'1.1.2023, per gli immobili siti nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, si applica l'ILIA in luogo dell'IMU; - dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
Giulia	31.12.2022, l'ILIA relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo.
IMU - Esenzione per gli immobili distrutti o inagibili per il sisma di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012	Per i fabbricati dichiarati distrutti o inagibili a causa del sisma del 20 e 29.5.2012 che ha colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, viene prorogata l'esenzione dall'IMU fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31.12.2023.  L'esenzione riguarda i fabbricati che siano al contempo:  - distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.11.2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;  - siti nei Comuni colpiti dal sisma, individuati dal DM 1.6.2012 e dagli artt. 67-septies del DL 83/2012 e 2-bis co. 43 del DL 148/2017, come eventualmente rideterminati dai presidenti delle Regioni interessate.
Legge Sabatini	Viene rifinanziata l'agevolazione e viene prevista l'estensione di 6 mesi (quindi da 12 a 18 mesi) del termine per l'ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall'1.1.2022 al 30.6.2023.
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina e terreni montani	Vengono apportate modifiche a due agevolazioni per gli acquisti di terreni.  Agevolazioni per la piccola proprietà contadina  L'agevolazione per la piccola proprietà contadina viene estesa anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze:  - a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni;  - che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire entro 24 mesi l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli IAP.  Agevolazioni per i terreni montani  Viene prevista l'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in
	misura fissa (200,00 euro l'una) e dell'esenzione dall'imposta catastale e di bollo per:  - i trasferimenti della proprietà a qualsiasi titolo;

Argomento	Descrizione
	<ul> <li>di fondi rustici nei territori montani;</li> <li>a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, oppure che si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni, fornendone apposita dichiarazione in atto.</li> <li>Le medesime agevolazioni si applicano a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.</li> </ul>
Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli <b>under</b> 36	Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.  Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini")  È prorogato al 31.12.2023 l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:  - lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;  - cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogate, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.  Fino al 31.12.2023 è consentito l'accesso al Fondo anche per mutui:  - di importo non superiore a 400.000,00 euro;  - a favore di contraenti che già fruiscano del Fondo di garanzia per la prima casa;  - già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.  Accesso al Fondo di garanzia per la prima casa  È prorogato al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80% (art. 64 co. 3 del DL 73/2021).  Per tali soggetti, la misura massima della garanzia è elevata all'80% della quota capitale.  È prorogata la disposizione che consente l'operatività della garanzia all'80% anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dall'1.12.2022 al 31.3.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre
	condizioni di cui al primo periodo dell'art. 64 co. 1 del DL 73/2021. <b>Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36</b>

Argomento	Descrizione
	L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino
	al 31.12.2023.
	L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione
	da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a
	40.000,00 euro e consiste:
	- nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro,
	imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti
	imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA
	corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
	- nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati
	per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli
	immobili agevolati.
	Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni
	previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-bis all'art. 1
	della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
	Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso
	variabile al fine di ottenere l'applicazione di un tasso fisso, secondo
	la disciplina di cui all'art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70.
	Requisiti
	La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i
	mutuatari che:
	- presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro;
	- non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del
	mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.
	La misura si applica ai contratti di mutuo:
	- di tipo ipotecario;
Rinegoziazion	- aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del
e dei contratti	contratto;
di mutuo	- stipulati (od oggetto di accollo) prima dell'1.1.2023;
ipotecario	<ul> <li>di importo originario non superiore a 200.000,00 euro;</li> <li>finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità</li> </ul>
	immobiliari adibite ad abitazione.
	iiiiiiiobiiidii dalbite da abitazione.
	Effetti della rinegoziazione
	Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto ad ottenere, da parte
	dell'ente finanziatore, l'applicazione di un tasso annuo nominale
	fisso (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o,
	con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti
	quantitativi prefissati.
	Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di
	rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso; inoltre, la
	disciplina in oggetto si applica anche al finanziamento erogato dalla
	banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di

Argomento	Descrizione
	un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ed emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della L. 130/99, a specifiche condizioni.
	<ul> <li>Vengono prorogate alcune agevolazioni riferite agli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016.</li> </ul>
	Proroga agevolazioni per ZFU
	• Le agevolazioni ex art. 46 del DL 50/2017 per la Zona Franca
	Urbana (ZFU) istituita nei Comuni colpiti dal sisma sono prorogate al sesto periodo d'imposta successivo a quello in corso al 24.6.2017 (quindi, per i soggetti "solari", compresi i professionisti, fino al 2023).  • In particolare, spettano a favore delle imprese e dei
	professionisti beneficiari delle agevolazioni:
	l'esenzione da IRPEF/IRES del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica nella ZFU (nel limite di 100.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta);
	l'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante
	dallo svolgimento dell'attività economica nella ZFU (nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta);
Proroghe	l'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e
agevolazioni	utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
per sisma Italia centrale del 2016 e 2017	l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
	Proroga esenzione dal reddito dei fabbricati e dall'IMU
	Non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRES i redditi dei fabbricati ubicati nei Comuni colpiti dal sisma, fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità, e comunque fino all'anno d'imposta 2022, purché tali immobili siano:
	distrutti;
	oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o
	<ul> <li>In presenza dei medesimi requisiti, tali fabbricati sono inoltre esenti dall'IMU, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e</li> </ul>
	comunque non oltre il 31.12.2023.
	Proroga esenzione da imposta di bollo e registro
	Viene prorogato al 31.12.2023 il termine finale di applicazione dell'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze,

Argomento	Descrizione
	i contratti e i documenti presentati alla Pubblica Amministrazione da parte di persone fisiche residenti o domiciliate e persone giuridiche aventi sede legale od operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
	Proroga esenzione dal canone unico
	<ul> <li>È prorogata fino al 2023 l'esenzione per il canone unico relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari, a favore delle attività con sede legale od operativa nei Comuni interessati dal sisma.</li> </ul>
	Viene reso strutturale il c.d. "bonus psicologo" di cui all'art. 1-quater
<b>Bonus</b> psicologo	co. 3 del DL 30.12.2021 n. 228, prevedendo che lo stesso sia: stabilito nell'importo massimo di 1.500,00 euro per persona; nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Rinvio di "plastic tax" e "sugar tax"	È stato disposto l'ulteriore differimento all'1.1.2024 dell'efficacia delle
	<ul> <li>disposizioni relative:</li> <li>all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax");</li> <li>all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").</li> </ul>

# 3 NOVITÀ IN MATERIA DI DEFINIZIONI FISCALI

Di seguito si riepilogano le definizioni fiscali contenute nella legge di bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
	Il ravvedimento speciale consente al contribuente di rimuovere
	alcune violazioni commesse nell'applicazione della legge fiscale.
	Essa si differenzia dall'ordinario ravvedimento operoso per la
	circostanza che le sanzioni sono ridotte a <b>1/18 del minimo</b> e per la
	possibilità di <b>versamento in 8 rate</b> .
	Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione
	della violazione (esempio, dichiarazione integrativa) devono avvenire
Ravvedimento	entro il termine perentorio del 31.3.2023.
operoso	Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni " <u>riguardanti</u>
speciale	le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo
	d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta
	<u>precedenti</u> ".
	• Esso è precluso se è stato notificato l'atto impositivo o la
	comunicazione bonaria da controllo formale.
	Non sono rivedibili le violazioni in tema di quadro RW e gli
	<u>omessi versamenti di imposte dichiarate</u> . Nemmeno le
	dichiarazioni omesse possono essere ravvedute.

Argomento	Descrizione
Sanatoria degli errori formali	È prevista una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022.  Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo.  Per esempio, dovrebbero rientrare le sanzioni connesse ad obblighi comunicativi anche da assolvere all'interno della dichiarazione, si pensi alla comunicazione delle minusvalenze ex art. 11 co. 4-bis del D.lgs. 471/97 e ai costi black list ex art. 8 co. 3-bis del D.lgs. 471/97.  La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.  Oltre a ciò, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione.  Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all'1.1.2023.
Definizione degli avvisi bonari	Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all'1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all'1.1.2023.  Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l'intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%.  Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali.  Rateazioni in essere all'1.1.2023  La definizione può riguardare anche avvisi bonari interessati da una dilazione in essere all'1.1.2023, per qualunque periodo d'imposta. Anche in questo caso le sanzioni sono al 3%.
Definizione degli accertamenti	Viene prevista una definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta.  Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo (nel caso dell'adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell'ordinaria riduzione al terzo.  Possono beneficiare dell'adesione agevolata:  - avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023;

Argomento	Descrizione
	- avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-
	ter del D.lgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023;
	- avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023;
	- avvisi di accertamento non impugnati e ancora
	impugnabili all'1.1.2023.
	Per la definizione degli avvisi di accertamento e degli avvisi di
	recupero dei crediti di imposta, si deve trattare, alternativamente, di:
	- atti non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023;
	- atti notificati sino al 31.3.2023.
	Anche alcuni avvisi di liquidazione possono essere definiti, ad
	esempio se inerenti al disconoscimento dell'agevolazione prima
	casa.
	Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire
	entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo (in caso di
	adesione) o entro i termini per il ricorso (per la definizione degli
	accertamenti e degli avvisi di recupero).
	La dilazione può essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali di
	pari importo e si applicano gli interessi legali.
	Non è ammessa la compensazione.
	Le somme dovute a seguito di <u>accertamento con adesione,</u>
	acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale possono essere
	ordinariamente dilazionate.
	È stata introdotta la facoltà di regolarizzare l'omesso o carente
Omessi	versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito dei
versamenti	suddetti istituti deflativi.
	Occorre che all'1.1.2023 sia decorso il termine per il pagamento della
	rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto la
contenzioso	cartella di pagamento o l'intimazione.
(regolarizzazio	La definizione si perfeziona a seguito dell'integrale versamento entro
ne)	il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e
	interessi.
	L'importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di 30
	rate, senza possibilità di compensazione, scadenti il 31 marzo, il 30
	giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.
	La <u>definizione delle liti fiscali pendenti</u> riguarda quelle in cui è parte
	l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in
	tema di accise (potrebbero quindi non rientrare quelle in cui è parte
	solo l'Agente della riscossione).
	Ove ci si avvalga della definizione e l'Agenzia fiscale non opponga
	alcun diniego entro il 31.7.2024, il processo si estingue a spese
	compensate.
	Occorre che entro l'1.1.2023 sia notificato il ricorso.
	Benefici

Argomento	Descrizione
Definizione	In merito ai benefici della definizione si ha riguardo alle sentenze
delle liti	depositate all'1.1.2023:
Definizione	In merito ai benefici della definizione si ha riguardo alle sentenze
	,
	Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è
	stato definito in altro modo (esempio, è stato pagato in autoliquida- zione), si ha il totale stralcio della sanzione.
	Adempimenti e versamenti
	Per definire la lite occorre presentare domanda entro il 30.6.2023 e
	pagare le somme o la prima rata.
	È escluso il pagamento tramite compensazione.
	La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00
	euro) può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari
	importo. Si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di
	versamento della prima rata.
	Per ogni controversia (quindi per ogni atto impugnato, a prescindere
	dal fatto che i ricorsi avverso distinti atti siano stati riuniti, o dal fatto

Argomento	Descrizione
, ii goirioitto	che il contribuente, con unico ricorso, abbia impugnato più atti) va
	presentata una domanda autonoma.
	Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano
	quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata, ma, in
	nessun caso, si ha diritto al rimborso.
	Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con
	la sola presentazione della domanda.
	Sospensione dei termini di impugnazione
	I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l'appel-
	lo e il ricorso per Cassazione, sia principali che incidentali) e per il con-
	troricorso in Cassazione, nonché per le riassunzioni (si allude alla
	riassunzione in rinvio dopo la sentenza della Cassazione ex art. 63 del
	D.lgs. 546/92) sono sospesi per 9 mesi, se spirano nel lasso temporale
	compreso tra l'1.1.2023 e il 31.7.2023.
	Definizione delle liti in Cassazione
	La definizione in oggetto è alternativa rispetto alla definizione delle
	liti pendenti in Cassazione al 16.9.2022 ex art. 5 della L. 130/2022.
	Di norma, quest'ultima definizione è più vantaggiosa prevedendo,
	nella peggiore delle ipotesi, lo stralcio dell'80% delle imposte. È
	tuttavia circoscritta alle liti del valore, a seconda dei casi, sino a
	100.000,00 euro o sino a 50.000,00 euro, mentre quella in oggetto non
	ha limiti di valore.
	Onde fruire dell'art. 5 della L. 130/2022 l'Agenzia fiscale deve essere
	stata soccombente in almeno uno dei gradi precedenti, non importa
	quale.
	Enti territoriali
	Gli enti territoriali (es. Comuni, Regioni, Camere di commercio) posso-
	no, con proprio regolamento, deliberare l'accesso alla definizione per
	<u>le proprie entrate tributarie, entro il 31.3.2023.</u>
	Viene prevista una conciliazione rafforzata per i processi pendenti
	all'1.1.2023 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate che riguardino atti
	"impositivi".
	Essa presuppone che il processo penda all'1.1.2023 dinanzi alla Corte
Conciliazione	di giustizia tributaria di primo o di secondo grado (ex Commissioni
giudiziale	tributarie provinciali o regionali).
agevolata	Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, non avendo rilevanza se
	<u>l'accordo venga stipulato nel corso del primo o del secondo grado di</u>
	giudizio.
	I versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire
	entro i 20 giorni dalla stipula dell'accordo, che va sottoscritto
	imprescindibilmente <u>entro il 30.6.2023</u> .

Argomento	Descrizione
	La dilazione può avvenire in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata.  Non è ammessa la compensazione.
Rinuncia agevolata in Cassazione	I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti all'1.1.2023 in Cassazione in cui è parte l'Agenzia delle Entrate che riguardino atti "impositivi".  Essa si concretizza in una rinuncia al ricorso principale o incidentale che segue l'accordo con l'Agenzia delle Entrate, che deve essere formalizzata entro il 30.6.2023.  Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo.  Sembra potersi affermare che entro il 30.6.2023 debbano avvenire sia la rinuncia susseguente all'accordo transattivo sia il versamento degli importi.  Il pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione.
Rottamazione dei ruoli	La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.  Sono escluse le ingiunzioni fiscali e le fattispecie in cui l'ente territoriale riscuote in proprio o tramite concessionario locale.  Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.  Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare.  Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:  - le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;  - le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.  Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.  È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.  È in ogni caso esclusa la compensazione.  La rottamazione è fruibile:  - dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;  - dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all'art. 6 del DL 193/2016 o all'art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;

Argomento	Descrizione
segue	- dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.
	Contenziosi pendenti
	La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in
	corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza. <b>Rottamazione parziale</b>
	Il debitore dovrebbe poter decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.  I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.
	Esclusioni
	Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione: - risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali); - IVA riscossa all'importazione;
	- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
	<ul> <li>crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;</li> <li>multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</li> <li>sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.</li> </ul>
	Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi; quindi, le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 co. 6 della L. 689/81).
	Casse di previdenza private
	I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al D.lgs. 509/94 e al D.lgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV, ecc.) non
	rientrano automaticamente nella rottamazione, occorrendo
	apposita delibera entro il 31.1.2023.
	Effetti della domanda
	Una volta presentata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossio- ne non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.
	Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l'ipoteca

Argomento	Descrizione
_	esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione. È anche possibile il rilascio del DURC e non si attiva il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro.  Perfezionamento  La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.  Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle san-
Stralcio dei ruoli sino a 1.000,00 euro	zioni, degli interessi e degli aggi.  Viene previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per l'annullamento:  non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario:  l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.  Esclusioni  Sono esclusi dall'annullamento automatico:  - le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;  - i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;  - le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;  - le risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tracui i dazi della tariffa doganale comune);  - l'IVA riscossa all'importazione.
	Enti territoriali  Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali (enti territoriali, Comuni, Casse professionali), l'annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora.  Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse le violazioni del D.lgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell'art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora.

Argomento	Descrizione
	Gli enti possono stabilire di non applicare quanto esposto con
	provvedimento da emanare entro il 31.1.2023.

# 4 NOVITÀ IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Di seguito si riepiloga il nuovo regime fiscale in materia di cripto-attività che è stato introdotto dalla legge di bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
5	Per i redditi in esame sono espressamente a <u>mmesse le opzioni per i</u>
	regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.
	Soggetti imprenditori
	La legge di bilancio 2023 ha inserito nell'art. 110 del TUIR il nuovo co.
	3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in
	via generale dallo steso art. 110, <u>non concorrono alla formazione del</u>
	reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla
	valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta,
	a prescindere dall'imputazione a Conto economico.
	Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si
	estende anche all'IRAP.
Monitoraggio	Per quanto riguarda il quadro RW, attraverso una modifica all'art. 4
fiscale delle	co. 1 del DL 167/90, sono state incluse in modo espresso tra le attività
cripto-attività	oggetto di segnalazione le cripto-attività.
Cripto-attività	Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle
	minusvalenze su cripto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1
	dell'art. 67 del TUIR possedute alla data dell'1.1.2023, può essere
	assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale
	data, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, a condizione che il
	predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle
	imposte sui redditi del 14%.
	· ·
	Ambito oggettivo  Il regime opzionale può riguardare "ciascuna cripto-attività"
Rideterminazi	posseduta e la base imponibile dell'imposta sostitutiva per la
	rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
,	
attività	del TUIR, alla data dell'1.1.2023.
	Versamento dell'imposta sostitutiva
	L'imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:
	- in un'unica soluzione, entro il 30.6.2023;
	- in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali
	di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate
	successive alla prima).
	L'imposta è versata con le modalità di cui al capo III del D.lgs. 241/97,
	per cui ad esempio è consentita la compensazione con importi a
	credito nel modello F24.
	A partire dall'1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette
	all'imposta di bollo e all'IVAFE nella misura proporzionale del 2 per
Imposta di	mille.
bollo e IVAFE	L'IVAFE è dovuta nel caso in cui le cripto-attività sono detenute
	presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su
	chiavette, PC o smartphone.
	Soggetti passivi IVAFE

Argomento	Descrizione
	Gli obblighi di assolvimento dell'IVAFE vengono estesi alla generalità
	dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano assoggettate
	all'imposta di bollo. Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori
	dovranno assolvere l'IVAFE sulle cripto-attività.
	Resta comunque fermo che p <u>er i soggetti diversi dalle persone fisiche</u>
	<u>l'imposta è dovuta nella misura massima di 14.000,00 euro.</u>
	Viene disciplinata una apposita procedura di regolarizzazione delle
	violazioni pregresse, sia in ambito reddituale che di monitoraggio
	fiscale.
	Ambito soggettivo
	Possono accedere alla regolarizzazione i soggetti menzionati dall'art.
	4 co. 1 del DL 167/90 tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, e
	quindi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici
	ed equiparate residenti in Italia.
	Presupposto per la regolarizzazione è <u>l'omessa indicazione nel</u>
	<u>quadro RW delle cripto-attività detenute entro il 31.12.2021, nonché</u>
	<u>l'omessa indicazione dei redditi da esse ritratti.</u>
	Costo della regolarizzazione
	Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha
	realizzato redditi nel periodo d'imposta, ma aveva cripto-valute da
Regolarizzazi	dichiarare nel quadro RW, occorre versare una <u>sanzione ridotta dello</u>
one delle	0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo
cripto-attività	<u>d'imposta interessato.</u>
	Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di
	riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:
	- di una "imposta sostitutiva" pari al 3,5% del valore delle
	attività detenute al termine di ciascun anno, o al
	momento del realizzo;
	- unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del
	medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che
	"copre" le violazioni sul monitoraggio fiscale.
	Istanza di emersione
	La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei
	contribuenti interessati, di una <b>istanza di emersione</b> , il cui modello
	sarà approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
	Cripto-attività acquisite con proventi illeciti
	Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o
	acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.

# 5 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore	Descrizione  L'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore ex art.  1 co. 121 della L. 234/2021 viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall'1.1.2023 al 31.12.2023, nella misura pari al:  - 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;  - 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di
Sgravi contributivi per assunzioni <b>under</b> 36	tredicesima.  Viene previsto l'esonero totale dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000,00 annui, per:  - le nuove assunzioni a tempo indeterminato - le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2023 di soggetti con meno di 36 anni di età.
Riforma del Reddito di cittadinanza	Nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, vengono apportate modifiche in senso restrittivo alla disciplina del Reddito di cittadinanza (Rdc), introdotto dal DL 28.1.2019 n. 4 (conv. L. 28.3.2019 n. 26), in vista della sua abrogazione dall'1.1.2024.  In particolare, si prevede:  - una riduzione, da 18 a 7, delle mensilità erogabili, fatto salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone affette da disabilità, minorenni o con almeno 60 anni di età;  - l'obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l'intero nucleo familiare;  - l'obbligo, per i beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione ex art. 1 co. 622 della L. 27.12.2006 n. 296, di iscriversi e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo;

Argomento	Descrizione
segue	che la componente del Rdc pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di 3.360,00 euro annui, sia erogata direttamente al locatore dell'immobile che risulta dal contratto di locazione, che la imputa al pagamento parziale o totale del canone;  che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, entro il limite massimo di 3.000,00 euro lordi, non concorra alla determinazione del beneficio economico;  che i Comuni debbano impiegare tutti i percettori di Rdc – invece di "almeno un terzo" – residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale, nell'ambito dei progetti utili alla collettività;  la decadenza dal Rdc in caso di mancata accettazione della prima offerta di lavoro, con l'eliminazione
Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza	dell'aggettivo "congrua", riferito a tale prima offerta.  È previsto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a favore dei datori di lavoro privati che nel 2023 assumano soggetti percettori del reddito di cittadinanza (Rdc).  Assetto, misura e finalità Tale esonero:  - è finalizzato a promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Rdc;  - è previsto per una durata massima di 12 mesi nel periodo compreso tra l'1.1.2023 e il 31.12.2023;  - può essere riconosciuto in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero in ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;  - è fissato nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;  - è alternativo all'esonero contributivo previsto dall'art. 8 del DL 4/2019.  Esclusione  L'esonero contributivo in esame non trova applicazione con riferimento ai rapporti di lavoro domestico.
Esonero contributivo per gli	Viene esteso anche per l'anno 2023 l'esonero contributivo previsto in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP)

Argomento	Descrizione
imprenditori	con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola,
agricoli	dall'art. 1 co. 503 della L. 27.12.2019 n. 160.
professionali e	L'agevolazione:
i coltivatori	- consiste nell'esonero del 100%, per un periodo massimo di
diretti	24 mesi, dal versamento della contribuzione per IVS e del
	contributo addizionale di cui all'art. 17 co. 1 della L. 3.6.75 n.
	160;
	- non si applica sui premi INAIL e sul contributo di maternità.
	L'incentivo previsto dall'art. 1 co. 16 della L. 178/2020, consistente in un
	esonero del 100% dal versamento dei complessivi contributi
	previdenziali a carico dei datori di lavoro (nel limite massimo di
	importo pari a 8.000,00 euro annui) trova applicazione anche alle
	nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dall'1.1.2023 al
	31.12.2023.
	Ambito applicativo
	L'esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:
	con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;
	- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente
	retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni
	ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi
Incentivo	strutturali dell'Unione europea;
per	- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente
l'assunzione	retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono professioni o
di donne	attività lavorative in settori economici caratterizzati da
svantaggiate	accentuata disparità occupazionale di genere;
	- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente
	retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti.
	Rapporti incentivati e durata
	L'incentivo spetta per:
	- le assunzioni a tempo determinato (con durata massima
	dell'esonero di 12 mesi);
	- le assunzioni a tempo indeterminato (con durata massima
	dell'esonero di 18 mesi);
	- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente
	rapporto agevolato (in questo caso l'esonero è riconosciuto
	per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di
	assunzione).
	Viene esteso l'ambito di applicazione delle prestazioni occasionali e,
	in particolare, del contratto di prestazione occasionale. Gli interventi
Prestazioni	mirano a rendere meno stringenti i limiti di importo, i limiti di forza
occasionali	lavoro e a rendere più flessibile il ricorso delle prestazioni in esame per
	il settore turistico.
	Le principali novità riguardano:

Argomento	Descrizione
Argomento	<ul> <li>l'innalzamento, da 5.000,00 a 10.000,00 euro, del limite economico posto in capo agli utilizzatori;</li> <li>un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece di 5;</li> <li>la precisazione che i limiti individuati dall'art. 54-bis co. 1 del DL 50/2017 trovano applicazione anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili con codice ATECO 93.29.1.</li> <li>Settore agricolo         <ul> <li>Viene vietato alle imprese del settore agricolo il ricorso al contratto di prestazione occasionale, a prescindere dalla</li> </ul> </li> </ul>
	tipologia di prestatore impiegato.  Conseguentemente, viene introdotto, per il biennio 2023-2024, un istituto ad hoc per la fruizione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferite ad attività stagionali, ossia il "Contratto per l'impiego occasionale di manodopera agricola".
Lavoro agile	Fino al 31.3.2023 il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. "smart working"):  - per i lavoratori pubblici e privati c.d. "fragili";  - anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti;  - senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.  È fatta salva l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.  Viene previsto che le lavoratrici madri e i lavoratori padri possano
Congedo parentale	fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale ex art. 34 del D.lgs. 26.3.2001 n. 151 con un'indennità all'80%, a condizione che: tale mese venga fruito fino al sesto anno di vita del bambino; il periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2022.
Assegno unico e universale per i figli	Dall'1.1.2023 vengono disposte modifiche alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli di cui al D.lgs. 230/2021, finalizzate:  - ad aumentare, al ricorrere delle previste condizioni, gli importi base dell'assegno previsto per i nuclei familiari con figli minori fino a tre anni;

Argomento	Descrizione
	<ul> <li>a rendere strutturali gli incrementi previsti per il 2022 in favore dei figli maggiorenni disabili;</li> <li>ad aumentare la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli (art. 4 co. 10 del D.lgs. 230/2021).</li> </ul>
	Vengono introdotte semplificazioni ai fini del rilascio dell'ISEE, apportando modificazioni all'art. 10 del D.lgs. 147/2017 (che disciplina l'ISEE precompilato) allo scopo di incoraggiare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in modalità precompilata (contenente sia i dati autodichiarati dal cittadino che i dati precompilati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS).  La DSU:
Semplificazio ni in materia di ISEE	<ul> <li>fino al 31.12.2022 è possibile presentarla sia in modalità precompilata che in modalità non precompilata;</li> <li>dall'1.1.2023 al 30.6.2023 unicamente in modalità precompilata;</li> </ul>
	<ul> <li>dall'1.7.2023 prioritariamente in modalità precompilata ferma restando la possibilità di presentarla in modalità non precompilata.</li> <li>Viene abrogato l'art. 10 co. 3 del D.lgs. 147/2017, le cui norme</li> </ul>
	prescrittive sono state completate con l'emanazione del DM 9.8.2019 (che ha individuato le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS).
	Viene prorogata per il 2023 la possibilità per le imprese che cessano
Proroga della	l'attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata
CIGS per le	e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento
imprese in	straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato
crisi	alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all'art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109.
Proroga di	Viene disposto lo stanziamento per il 2023 di ulteriori risorse per la
CIGS e	prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai
mobilità in	fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui
deroga nelle	all'art. 44 co. 11-bis del D.lgs. 14.9.2015 n. 148, nonché dei trattamenti di
aree di crisi	mobilità in deroga previsti dall'art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50, in
industriale	favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale
complessa	complessa.
Integrazione	Si proroga anche per il 2023 l'integrazione economica, per la parte
delle misure di	non coperta, del trattamento di CIGS riconosciuta, anche ai fini della
sostegno per i	formazione professionale, per la gestione delle bonifiche ex art. 1-bis
dipendenti ex	del DL 29.12.2016 n. 243, in favore dei dipendenti impiegati presso gli
ILVA	stabilimenti produttivi dell'ex Gruppo ILVA.

Argomento	Descrizione
Indennità	Viene disposto, anche per l'anno 2023, il rifinanziamento nel limite di
per i lavoratori	spesa di 10 milioni di euro delle misure di sostegno del reddito per i
dei <b>call center</b>	lavoratori dei call center di cui all'art. 44 co. 7 del D.lgs. 14.9.2015 n. 148.
Indennità per fermo pesca	Viene finanziata anche per l'anno 2023 l'indennità giornaliera di 30,00 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca ex L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo:  - obbligatorio; - non obbligatorio.
	Dall'1.1.2023 sono aumentate:
Incremento dell'indennità per patologie asbesto-	<ul> <li>dal 15% al 17%, l'importo della prestazione aggiuntiva che l'INAIL eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dall'INAIL o, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti;</li> <li>da 10.000,00 a 15.000,00 euro l'importo della prestazione che</li> </ul>
correlate	l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la
	patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella
	lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale.
Rifinanziame nto del Fondo sociale per occupazione e formazione	Viene disposto per il 2023 un incremento pari a 250 milioni di euro della dotazione finanziaria in capo al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18 co. 1 lett. a) del DL 29.11.2008 n. 185. Tali risorse sono destinate per:  - il riconoscimento dei trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;  - l'erogazione dell'indennità per il fermo pesca;  - le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center;  - la proroga dell'integrazione economica del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell'ex Gruppo Ilva;  - la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva.
	Introducendo il nuovo art. 14.1 al DL 4/2019, si riconosce in via
Pensione	sperimentale, per il solo 2023, un accesso pensionistico anticipato
anticipata	denominato "pensione anticipata flessibile" per coloro che
flessibile	possiedono congiuntamente:
("Quota 103")	- un'età anagrafica di almeno 62 anni;
	- 41 anni di contributi (c.d. "Quota 103").

Argomento	Descrizione
	Tali requisiti devono essere raggiunti entro il 31.12.2023, anche se il
	relativo diritto al pensionamento può essere esercitato
	successivamente.
	Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando
	gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti
	cronologicamente presso tutte le gestioni INPS.
	Il trattamento di pensione anticipata in parola è riconosciuto per un
	valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento
	minimo vigente, e non è cumulabile, a far data dal primo giorno di
	decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
	l'accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni), con i redditi da lavoro
	dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
	autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.
	I soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2022 hanno diritto al
	trattamento a decorrere dall'1.4.2023, ovvero, se dipendenti pubblici,
	dall'1.8.2023.
	Invece, coloro che maturano i requisiti successivamente al 31.12.2022
	conseguono il diritto al trattamento trascorsi 3 mesi dalla data di
	maturazione dei requisiti stessi, ovvero, se dipendenti pubblici,
	trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e, in ogni
	caso, non prima della suddetta data dell'1.8.2023.
	Per i dipendenti pubblici si richiede la presentazione della domanda
	di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di
	appartenenza con un preavviso di almeno 6 mesi.
	Per i lavoratori appartenenti al comparto scuola e AFAM a tempo
	indeterminato il trattamento in esame decorre dal primo giorno
	dell'anno scolastico o accademico avente inizio nel 2023, a condizione
	che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il
	28.2.2023.
	Viene introdotto un incentivo di carattere contributivo dedicato ai
	lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato entro il 31.12.2023 i
	requisiti per pensionarsi a "Quota 103", decidono di non accedervi.
	Nello specifico, la misura riconosce ai predetti lavoratori la possibilità
	di rinunciare – su richiesta – all'accredito contributivo della quota
Incentivo al	dei contributi a proprio carico.
trattenimento	Conseguentemente, viene meno anche ogni obbligo datoriale di
in servizio dei	versamento contributivo della quota a carico del lavoratore, a
lavoratori	decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista
	dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della
	predetta facoltà.
	Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di
	contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe
	dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata

Argomento	Descrizione
	esercitata la predetta facoltà, viene corrisposta interamente al
Proroga dell'anticipo pensionistico "opzione donna"	Viene prorogato e rivisto l'accesso all'anticipo pensionistico c.d. "opzione donna", richiedendo alle lavoratrici interessate di aver maturato entro il 31.12.2022 un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, nonché un'età anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.  Inoltre, l'esercizio dell'"opzione donna" sarà possibile solo per specifiche categorie di lavoratrici, ossia:  - le c.d. "caregiver", intendendo per tali coloro che al momento della richiesta e da almeno 6 mesi assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;  - coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, non inferiore al 74%;  - le donne lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa creata presso il Ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell'art. 1 co. 852 della L. 296/2006.  Per queste ultime il requisito anagrafico è quello ridotto dei 58 anni, a prescindere dalla presenza o meno di figli.
Proroga dell'APE sociale	Viene confermato anche per il 2023 il possibile accesso all'APE sociale, ossia all'anticipo pensionistico a carico dello Stato introdotto dall'art. 1 co. 179 della L. 232/2016.  La disposizione conferma altresì i termini e le scadenze già previsti, per cui è possibile presentare domanda per il riconoscimento dell'APE sociale entro il 31.3.2023, ovvero entro il 15.7.2023. Le domande presentate successivamente a tale data, e comunque non oltre il 30.11.2023, saranno prese in considerazione solo nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.
Rivalutazione e incremento dei trattamenti pensionistici	In relazione ai meccanismi di indicizzazione dei trattamenti pensionistici (c.d. "perequazione"), per il biennio 2023-2024 viene prevista:  - una perequazione più restrittiva per i casi in cui l'assegno pensionistico risulti superiore a 4 volte il trattamento minimo;

Argomento	Descrizione
	- un ulteriore incremento transitorio per le pensioni di
	importo equivalente al predetto trattamento minimo.
	Revisione dei meccanismi di indicizzazione
	Viene stabilito che per i trattamenti pensionistici complessivamente
	pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione
	troverà applicazione nella misura del 100% della variazione dell'indice
	ISTAT del costo della vita. Invece, per gli importi superiori al quadruplo
	del trattamento minimo INPS, la rivalutazione degli assegni
	pensionistici troverà applicazione nella misura:
	- dell'85%, per i trattamenti pensionistici complessivamente
	superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e pari o
	inferiori a 5 volte il trattamento minimo;
	- del 53%, per i trattamenti pensionistici complessivamente
	superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o
	inferiori a 6 volte il predetto trattamento minimo;
	- del 47%, per i trattamenti pensionistici complessivamente
	superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o
	inferiore a 8 volte il trattamento minimo;
	- del 37%, per i trattamenti pensionistici complessivamente
	superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o
	inferiori a 10 volte il trattamento minimo;
	- del 32%, per i trattamenti pensionistici complessivamente
	superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.
	Ulteriore incremento transitorio dei trattamenti minimi
	Viene previsto un ulteriore incremento transitorio, con riferimento alle
	sole mensilità relative agli anni 2023 e 2024, per le ipotesi in cui il
	complesso dei trattamenti pensionistici (inclusa la tredicesima
	mensilità) di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo.
	In particolare, l'ulteriore incremento previsto per le pensioni minime è
	pari a:
	- 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti
	percentuali per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni;
	- 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.

# 6 NOVITÀ IN MATERIA DI UTILIZZO DEI CONTANTI

Di seguito si riepilogano le novità in materia di utilizzo dei contanti contenute nella legge di bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
Innalzamento	A partire dall'1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante
del limite al	tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro),
trasferimento	ma di <b>4.999,99 euro</b> (soglia di 5.000 euro).

Argomento	Descrizione
di denaro	
contante	
	Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di
	vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di
Obbligo di	accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di
accettare	credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione.
pagamenti	È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi
tramite carte	proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o Point Of
	Sale, ovvero lo strumento che consente l'utilizzo delle carte di
	pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro.

STUDIO FERRARI & GENONI